



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 11 maggio 2026 - n. XII/6139

Fuoriclasse - Approvazione dei criteri e delle modalità attuative di percorsi di contrasto alla povertà educativa di minori e giovani, (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3. Inclusione sociale, ESO 4.1.2, Azione L.1) 2

Delibera Giunta regionale 11 maggio 2026 - n. XII/6142

Aggiornamento della d.g.r. n. XII/4389/2025: Disposizioni in merito all'apertura di punti prelievo accreditati afferenti a laboratori regionali sul territorio lombardo 11

Delibera Giunta regionale 11 maggio 2026 - n. XII/6152

Approvazione dello schema dell'atto integrativo dell'accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani di cui al d.m. 269/2020, ricadenti nel territorio della Regione Lombardia e modifica e integrazione alla d.g.r. XII/5605 del 30 dicembre 2025 recante il prospetto di raccordo per le attività di ARIA s.p.a. 2026 - 2028 relative alla DG Ambiente e Clima 12

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 11 maggio 2026 - n. 6099

Decreto di concessione delle agevolazioni previste dalla misura «Investimenti – Linea sviluppo aziendale» – in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 – PR FESR 2021-2027 – Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» – ID bando RLO1 2023031703 – CUP E42E22001190009 – 50° Provvedimento 28

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 18 maggio 2026

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 11 maggio 2026 - n. XII/6139
Fuoriclasse - Approvazione dei criteri e delle modalità attuative di percorsi di contrasto alla povertà educativa di minori e giovani, (PR FSE+ 2021-2027, Priorità 3. Inclusione sociale, ESO 4.12, Azione L.1)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il Regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per quanto riguarda misure specifiche finalizzate ad affrontare sfide strategiche;
- il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la d.g.r.n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r.n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla d.g.r.n. XII/628 del 13 luglio 2023;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 18 luglio 2022, che ha approvato il programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008), aggiornata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2026) 1698 final del 11 marzo 2026 con cui è stata approvata dalla CE la versione 2.0 del PR Lombardia FSE+ 2021-2027;
- la d.g.r.n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+)

2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r.n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e con d.g.r.n. XII/628 del 13 luglio 2023;

- la d.g.r.n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 da parte della Commissione Europea;
- d.g.r.n. XII/ 5578 del 22 dicembre 2025 con la quale la Giunta ha approvato la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 di Regione Lombardia, inserita nel quadro della Revisione intermedia della politica di coesione (Middle Term Review - MTR), che consente agli Stati membri di riallocare parte delle risorse disponibili verso le nuove priorità considerate strategiche per l'UE, tra cui il rafforzamento della competitività attraverso tecnologie (STEP) e il sostegno alle attività connesse allo sviluppo delle competenze per la preparazione civile;
- il Documento «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- il decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le «Brand guidelines FSE+ 2021-2027», contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione;
- la d.g.r.n. XII/5589 del 30 dicembre 2025 ad oggetto «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026 ed in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) anno 2026 (Di concerto con il vicepresidente Alparone e l'assessore Lucchini);
- il decreto n. 12394 del 10 settembre 2025 di aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027;
- il d.d.u.o. n. 9280 del 30 giugno 2025 che approva la versione 3.0 del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR Lombardia FSE+ 2021-2027;
- il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 recante «Criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027»;

Visto, altresì, il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio regionale in data 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42), che prevede il Pilastro n. 2 «Lombardia al servizio dei cittadini» - Ambito 2.2. «Sostegno alla persona e alla famiglia» - Obiettivo strategico 2.2.2. «Promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità» - Azione 2.2.2.3. «Sostenere interventi per il benessere di persone e famiglie in condizione di fragilità ed esclusione sociale» - Azione 2.2.2.5. «Sostenere interventi a favore di famiglie e persone in condizione di povertà»;

Richiamati:

- la Comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il decreto ministeriale n. 115/2017 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visti:

- il Pilastro europeo dei diritti sociali che ribadisce i diritti sociali assicurati dall'acquis dell'Unione e delinea nuovi principi per affrontare le emergenti sfide sociali e rafforzare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la povertà e le disuguaglianze;
- la Raccomandazione europea che ha definito una strategia coordinata di azione contro la povertà e il rischio di esclusione sociale, denominata Child Guarantee, approvata il 14 giugno 2021; il Piano di Azione nazionale per l'attuazione della Garanzia per l'Infanzia (PANGI) del 28 marzo 2022;
- Il 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2025-2027;
- Il Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi sociali 2024-

2026 adottato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze il 2 aprile 2025;

- la d.g.r. n. XII/2167 del 15 aprile 2024 ad oggetto «Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025-2027»;
- la d.g.r. n. XII/5092 del 6 ottobre 2025 ad oggetto «Approvazione del Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026 ai sensi del d.lgs. n. 147/2017»;

Premesso che l'obiettivo specifico ESO 4.12 ed in particolare l'Azione L.1 della Priorità 3 Inclusion sociale del PR FSE+ 2021-2027 della Lombardia prevede il sostegno a percorsi di accompagnamento per le persone a rischio di povertà ed esclusione sociale, finalizzato all'integrazione sociale degli individui e dei nuclei familiari che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità o condizioni di deprivazione materiale, con una particolare attenzione verso i minori, tramite la realizzazione di percorsi assistenziali e socio-educativi con l'obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di disagio sociale, discriminazione ed esclusione, e l'attivazione di interventi maggiormente focalizzati sulla povertà infantile e in particolare azioni di contrasto alla povertà educativa, nonché il sostegno all'accesso a beni e/o servizi, delle famiglie a rischio di povertà con minori;

Rilevato che gli studi e le ricerche condotte nell'ambito delle politiche di contrasto alla povertà educativa evidenziano come la povertà minorile sia un fenomeno multidimensionale, dove il disagio economico si intreccia con l'assenza di stimoli educativi e come l'organizzazione di attività di svago ed educativamente stimolanti per i minori sia una sfida difficile per molte famiglie in ragione delle barriere economiche che limitano l'accesso ad opportunità di crescita e sviluppo in condizioni di parità con altri minori non appartenenti a nuclei familiari fragili;

Preso atto degli esiti del confronto partenariale con gli attori pubblici e del terzo settore in relazione alle strategie di contrasto della povertà educativa minorile, in cui si è sottolineata l'importanza di favorire l'accesso ad opportunità educative nella modalità della residenzialità al di fuori dell'ordinario contesto di vita e della progettazione di programmi culturali come leva per l'inclusione sociale ed il pieno sviluppo di minori e giovani appartenenti a nuclei familiari a rischio povertà;

Ritenuto che le situazioni di deprivazione materiale ed educativa che colpiscono minori e giovani rappresentano sovente un impedimento critico al pieno esercizio dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che alla carenza di risorse finanziarie del nucleo familiare si sommano, infatti, barriere nell'accesso a percorsi e strumenti capaci di contrastare i fenomeni di isolamento sociale e che, in tale contesto, la promozione di esperienze formative non formali diventa essenziale per consentire ai giovani di far emergere le proprie potenzialità e superare condizioni di vulnerabilità e disagio, attraverso la partecipazione ad attività extra-scolastiche strutturate, i minori possono infatti acquisire nuove competenze e strumenti di cittadinanza attiva, fondamentali per affrancarsi da dinamiche di esclusione e marginalità;

Valutata l'opportunità di promuovere una nuova iniziativa, ampliando l'offerta esistente, per assicurare l'accesso di minori e giovani appartenenti a nuclei familiari a basso reddito ad esperienze di apprendimento non formale e di socialità per il contrasto alla povertà educativa e per prevenire e superare eventuali condizioni di fragilità familiare e sociale;

Ritenuto pertanto di implementare interventi rivolti a minori e giovani appartenenti a nuclei familiari a rischio povertà che abbiano i seguenti obiettivi:

- accrescere le opportunità di accesso ad attività culturali, educative e ricreative di qualità;
- rafforzare le competenze trasversali e sviluppare capacità, aspirazioni e talenti per sostenere l'autostima e il senso di autoefficacia per contrastare il disagio giovanile e l'isolamento sociale;
- promuovere un progetto pedagogico personalizzato a supporto della fase di transizione dall'infanzia all'età adulta;
- sostenere la genitorialità e rafforzare le risorse educative a disposizione dei genitori;

Rilevata, altresì, l'opportunità di attivare le seguenti linee d'intervento territoriale finalizzate al contrasto alla povertà educativa:

- Linea 1 - programma educativo intensivo residenziale, ovvero un percorso strutturato rivolto a minori, svolto in luogo diverso dal domicilio abituale con pernottamento, finalizzato al potenziamento delle competenze educative, sociali e re-

lazionali e al contrasto della povertà educativa, mediante attività quotidiane integrate erogate da un'équipe multidisciplinare secondo un progetto pedagogico;

- Linea 2 - programma culturale per minori, ovvero la programmazione nel territorio di iniziative di carattere culturale, nel campo teatrale, musicale, artistico e/o l'accesso all'offerta culturale del territorio, nell'ambito di un progetto pedagogico per assicurare lo sviluppo educativo dei minori coinvolti;

Considerato quindi di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato A relativo ai criteri e alle modalità attuative dei percorsi di contrasto alla povertà educativa di minori e giovani «Fuoriclasse»;

Considerato che, per sostenere tali interventi, è necessario destinare all'iniziativa risorse complessive pari ad € 5.000.000,00 a valere sull'esercizio 2026 per € 3.000.000,00 e sull'esercizio 2028 per € 2.000.000,00 e che le stesse trovano idonea copertura sul PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 3 Inclusion Sociale, ESO 4.12, Azione L.1, Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori - capitoli 15670, 15671, 15672 (Amministrazioni pubbliche) e capitoli 15673, 15674, 15675 (Istituzioni sociali private), i cui importi saranno definiti con variazioni in base alla natura giuridica dei beneficiari, a seguito dell'approvazione della graduatoria. Regione Lombardia si riserva, sulla base degli esiti della valutazione e del monitoraggio finanziario e procedurale, di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili;

Valutato che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche, gli intermediari (che non trattengono alcuna risorsa pubblica, la cui destinazione è totalmente a favore dei soggetti beneficiari della misura) sono enti del Terzo settore ai sensi dell'art.4 del d.lgs.3 luglio 2017 n. 717, associazioni riconosciute o non riconosciute e Fondazioni in possesso di statuto e atto costitutivo registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, secondo la disciplina del Codice civile, enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e enti capofila dell'Accordo di Programma dell'Ambito Territoriale Sociale e non vengono, neppure indirettamente, finanziate attività economiche, caratteristiche basate sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3 della Comunicazione Europea sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01). Il rafforzamento di reti e filiere di servizi costituisce un intervento di natura interistituzionale in favore del destinatario dell'intervento e non costituisce vantaggio competitivo per i componenti della rete;

Dato atto che con successivi provvedimenti ed avvisi pubblici la competente Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità definirà i conseguenti atti ed avvierà le modalità operative nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento;

Preso atto:

- del parere del Comitato Aiuti di Stati, espresso in data 06 maggio 2026;
- della chiusura della consultazione scritta del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, in data 05 maggio 2026;
- del parere favorevole dell'Autorità di Gestione PR FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia - nota prot. E1.2026.0657677 del 6 maggio 2026;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura, con particolare riferimento al XVIII Provvedimento organizzativo 2024 approvato con d.g.r. del 2 dicembre 2024, n. 3503 in ordine alle competenze in capo alla Struttura Inclusion e innovazione sociale, contrasto alla povertà e marginalità, resasi vacante a seguito del III Provvedimento Organizzativo 2025 approvato con d.g.r. del 24 febbraio 2025, n. 3944 e di cui il dirigente sovraordinato assume l'incarico ad interim ai sensi della d.g.r. del 4 aprile 2018, n.5;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e nella sezione Bandi del sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e sul portale www.fse.regione.lombardia.it;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 18 maggio 2026

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato A relativo ai criteri e alle modalità attuative dei percorsi di contrasto alla povertà educativa di minori e giovani «Fuoriclasse»;

2. di destinare all'iniziativa risorse complessive pari ad € 5.000.000,00 a valere sull'esercizio 2026 per € 3.000.000,00 e sull'esercizio 2028 per € 2.000.000,00 e che le stesse trovano idonea copertura sul PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 3 Inclusione Sociale, ESO 4.12, Azione L.1, Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori - capitoli 15670, 15671, 15672 (Amministrazioni pubbliche) e capitoli 15673, 15674, 15675 (Istituzioni sociali private) i cui importi saranno definiti con variazioni in base alla natura giuridica dei beneficiari, a seguito dell'approvazione della graduatoria. Regione Lombardia si riserva, sulla base degli esiti della valutazione e del monitoraggio finanziario e procedurale, di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili;

3. di dare mandato alla Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di definire i successivi provvedimenti ed avvisi pubblici e avviare le modalità operative nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nella sezione Bandi del sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e sul portale www.fse.regione.lombardia.it, nonché la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO BANDO	<p>"FUORICLASSE" - APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' ATTUATIVE DI PERCORSI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA DI MINORI E GIOVANI, (PR FSE+ 2021-2027, PRIORITÀ 3. INCLUSIONE SOCIALE, ESO 4.12, AZIONE L.1)</p>
FINALITÀ	<p>Nel quadro degli obiettivi del PR FSE+ 2021-2027 Regione Lombardia sostiene lo sviluppo di un sistema integrato e multidisciplinare di servizi rivolti ai minori, in particolare nella fase dell'adolescenza e della transizione all'età adulta, allo scopo di far fronte alla crescente complessità dei bisogni e prevenire le diverse forme di disagio giovanile e rischio di povertà ed esclusione sociale.</p> <p>Secondo le più recenti stime di Istat, i minori rappresentano la fascia di popolazione più a rischio di povertà. In tale contesto sempre più spesso gli adolescenti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito hanno, nei fatti, un accesso limitato ad opportunità di socializzazione e crescita culturale e personale a causa delle barriere economiche che accrescono il rischio di forme di isolamento e di disuguaglianze educative in una fase determinante per lo sviluppo della persona.</p> <p>Riconoscendo il valore educativo, relazionale e di benessere delle esperienze di socialità e culturali, che sono parte integrante del percorso di crescita dei minori, Regione Lombardia intende promuovere una nuova iniziativa, ampliando l'offerta esistente, per assicurare l'accesso dei minori appartenenti a nuclei familiari a basso reddito ad esperienze di apprendimento non formale e di socialità per il contrasto alla povertà educativa e per prevenire e superare eventuali condizioni di fragilità familiare e sociale.</p> <p>La misura muove dalla consapevolezza che la povertà minorile è un fenomeno multidimensionale, dove il disagio economico si intreccia con l'assenza di stimoli educativi. Le situazioni di deprivazione materiale ed educativa che colpiscono i minori rappresentano sovente un impedimento critico al pieno esercizio dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Alla carenza di risorse finanziarie del nucleo familiare si sommano, infatti, barriere nell'accesso a percorsi e strumenti capaci di contrastare i fenomeni di isolamento sociale.</p>

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	Attraverso la partecipazione ad attività extra-scolastiche strutturate, Regione intende offrire ai minori coinvolti nelle attività progettuali l'accesso ad un ambiente e contesto favorevole allo sviluppo personale e al benessere dei minori.
PRSS XII LEGISLATURA	2.2.2. Promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Gli interventi sono realizzati da partenariati composti da almeno tre enti, che assumono la qualifica di beneficiari, tra le seguenti tipologie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 717; b) Associazioni riconosciute o non riconosciute e fondazioni in possesso di statuto e atto costitutivo registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, secondo la disciplina del Codice civile; c) Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; d) Ente capofila dell'Accordo di programma dell'Ambito Territoriale Sociale. <p>Nel partenariato è obbligatoria la presenza di almeno un ente appartenente alla categoria di cui al punto a). I partner individuano, al momento della presentazione del progetto, un soggetto Capofila che è responsabile della presentazione della domanda, della gestione degli aspetti amministrativi e legali e dei rapporti con Regione Lombardia. Il Capofila deve essere costituito da almeno 5 anni e dimostrare adeguata e specifica competenza nella tematica oggetto di intervento.</p> <p>Per rafforzare l'integrazione dell'iniziativa con la programmazione degli Ambiti territoriali sociali a sostegno delle politiche giovanili e per i minori, nonché per assicurare la selezione dei destinatari dell'iniziativa tra i giovani in carico alla rete dei servizi territoriali, ogni partenariato di progetto, pena l'inammissibilità della domanda, deve obbligatoriamente coinvolgere almeno un Ente capofila dell'Accordo di programma dell'ambito territoriale sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in qualità di soggetto capofila o partner; - oppure tramite la sottoscrizione di una lettera di concertazione.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	Ciascun partenariato può coinvolgere anche più Enti capofila di Accordo di programma dell'Ambito territoriale sociale secondo le forme sopra descritte.
SOGGETTI DESTINATARI	Destinatari diretti sono i minori tra i 9 e i 17 anni e i giovani di età compresa fra i 18 ed i 21 anni beneficiari di un provvedimento di prosieguo amministrativo disposto dal Tribunale per i minorenni. I destinatari devono essere in possesso di ISEE non superiore a € 20.000 ed essere presi in carico e individuati dai servizi sociali territoriali. I partenariati dei progetti ammessi a finanziamento ricevono dall'Ambito territoriale la segnalazione dei destinatari da coinvolgere nelle attività di progetto.
SOGGETTO GESTORE	//
DOTAZIONE FINANZIARIA	Risorse complessive pari ad € 5.000.000,00 a valere sull'esercizio 2026 per € 3.000.000,00 e sull'esercizio 2028 per € 2.000.000,00 e che le stesse trovano idonea copertura sul PR FSE+ 2021-2027 – Priorità 3 Inclusion Sociale, ESO 4.12, Azione L.1, Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori – capitoli 15670, 15671, 15672 (Amministrazioni pubbliche) e capitoli 15673, 15674, 15675 (Istituzioni sociali private) i cui importi saranno definiti con variazioni in base alla natura giuridica dei beneficiari, a seguito dell'approvazione della graduatoria. Regione Lombardia si riserva, sulla base degli esiti della valutazione e del monitoraggio finanziario e procedurale, di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili. Regione Lombardia si riserva di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Programma: PR FSE + 2021 – 2027 Priorità 3 Inclusion sociale Obiettivo specifico: ESO 4.12. Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini Azione L.1. Sostegno a percorsi di accompagnamento per le persone a rischio di povertà ed esclusione sociale
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	L'intervento è attuato tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione delle proposte progettuali. Il progetto dovrà sviluppare la linea 1 e/o la linea 2 sotto riportate. Sarà possibile, sulla base del fabbisogno rilevato dall'Ambito Territoriale Sociale in sede di concertazione, sviluppare la proposta progettuale prevedendo l'erogazione di più edizioni della medesima linea di intervento o un progetto

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	composto da un mix delle linee 1 e 2 nel rispetto del massimale di seguito indicato. Il costo totale richiesto per la realizzazione di una edizione della linea 1 non potrà essere superiore a € 25.000,00 e per la realizzazione di una edizione della linea 2 non potrà essere superiore a € 15.000,00. In ogni caso, il costo totale del progetto non potrà essere superiore a € 80.000,00. Il contributo pubblico è concesso a copertura del 100% del costo totale ammissibile del progetto.
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>La misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche, gli intermediari (che non trattengono alcuna risorsa pubblica, la cui destinazione è totalmente a favore dei soggetti beneficiari della misura) sono Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS ai sensi dell'art.4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 717, Associazioni riconosciute o non riconosciute e fondazioni in possesso di statuto e atto costitutivo registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, secondo la disciplina del Codice civile, Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, Enti capofila dell'Accordo di programma dell'ambito territoriale sociale e non vengono, neppure indirettamente, finanziate attività economiche, caratteristiche basate sul principio di solidarietà di cui al paragrafo 2.3 della Comunicazione Europea sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01). Il rafforzamento di reti e filiere di servizi costituisce un intervento di natura interistituzionale in favore del destinatario dell'intervento e non costituisce vantaggio competitivo per i componenti della rete.</p> <p>Espresso parere Comitato di valutazione Aiuti di Stato (sì/no): Sì In caso affermativo indicare la data della seduta: seduta del 6 maggio 2026</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Le proposte progettuali possono prevedere lo sviluppo di una o più linee d'intervento tra le seguenti:</p> <p><i>Linea 1 - Programma educativo intensivo residenziale, ovvero un percorso strutturato svolto in luogo diverso dal domicilio abituale con pernottamento, finalizzato al potenziamento delle competenze educative, sociali e relazionali e al contrasto della povertà educativa, mediante attività quotidiane integrate erogate da un'équipe multidisciplinare secondo un progetto pedagogico;</i></p> <p><i>Linea 2 - Programma culturale, ovvero la programmazione nel territorio di iniziative di carattere culturale, nel campo teatrale, musicale, artistico e/o l'accesso all'offerta culturale del territorio.</i></p>

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>Per assicurare l'accesso ad attività culturali, educative e ricreative di qualità, la proposta progettuale dovrà obbligatoriamente sviluppare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le <i>modalità di raccordo con l'ambito territoriale</i> per l'analisi del fabbisogno (anche in relazione all'offerta esistente nel territorio) e, in caso di finanziamento, per la selezione di minori destinatari dell'iniziativa per i quali è in corso una presa in carico più ampia e continuativa rispetto all'offerta (temporalmente limitata) sostenuta specificamente dall'iniziativa regionale; - il <i>progetto pedagogico educativo</i> (che integra educazione, gioco, socializzazione) alla base del programma educativo residenziale intensivo (linea 1) e/o del programma culturale (linea 2) che definisce le finalità educative, ricreative e di socializzazione dell'iniziativa e i risultati attesi per il benessere dei minori coinvolti; - la <i>proposta di pianificazione della linea 1 e/o 2</i> incluse le attività preparatorie e di follow-up a supporto degli obiettivi educativi del progetto pedagogico, nell'ottica di rafforzare il collegamento tra l'esperienza proposta dal progetto e il percorso di presa in carico del minore.
SPESE AMMISSIBILI	Il piano finanziario prevederà le seguenti voci di costo: personale, altri costi diretti diversi da quelli di personale, costi indiretti. Le spese verranno riconosciute attraverso una combinazione delle forme di cui all'art. 53 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Le proposte saranno oggetto di istruttoria di ammissibilità formale e di istruttoria di merito.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande dovranno essere inviate tramite piattaforma informatica Bandi e Servizi. Applicazione dei criteri di selezione approvati in Comitato di Sorveglianza, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualità del partenariato – punti 30 • coerenza esterna e qualità progettuale – punti 57 • promozione dei principi orizzontali – punti 3 • criteri premiali – punti 10 <p>La valutazione sarà effettuata da un Nucleo appositamente costituito a livello regionale. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i progetti presentati dovranno raggiungere un punteggio minimo pari a 60 punti su 100.</p>

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>Nella redazione della graduatoria sarà garantito, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili, il finanziamento di almeno un progetto ammissibile per ciascun Ambito territoriale sociale secondo l'ordine decrescente di punteggio di merito conseguito. Per l'assegnazione delle risorse residue si procederà all'approvazione dei progetti in ordine decrescente di punteggio di merito conseguito.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Il contributo autorizzato sarà erogato in due tranches secondo la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La prima, a titolo di anticipo, pari al 60% del contributo concesso a seguito di accettazione del contributo e presentazione di idonea fidejussione, laddove necessaria; • il saldo fino ad un ulteriore 40% del contributo concesso a seguito della presentazione della rendicontazione finale. <p>Nel caso in cui non venisse richiesta l'erogazione della quota a titolo di anticipo, il beneficiario potrà richiedere il rimborso in un'unica soluzione a fronte della rendicontazione delle spese. In ogni caso il contributo erogato non potrà essere superiore al contributo pubblico concesso.</p>
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	<p>12 mesi. Regione Lombardia si riserva, sulla base degli esiti del monitoraggio finanziario e procedurale, di modificare la data di chiusura.</p>
POSSIBILI IMPATTI	<p><i>Sviluppo sostenibile</i>: impatti positivi. <i>Pari opportunità</i>: positivo in quanto vuole garantire a tutte le persone, a prescindere dalla condizione di disagio o fragilità, un mirato accesso agli interventi standardizzati. <i>Parità di genere</i>: positivo perché può rilevare le specificità di intervento anche a secondo del genere.</p>
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Numero di partecipanti in condizioni di fragilità che alla fine della loro partecipazione all'intervento dichiara un miglioramento, in termini di inclusione (indicatore di risultato); - Persone in condizione di fragilità (indicatore di output).
COMPLEMENTARITÀ TRA FONDI	//

D.g.r. 11 maggio 2026 - n. XII/6142
Aggiornamento della d.g.r. n. XII/4389/2025: Disposizioni in merito all'apertura di punti prelievo accreditati afferenti a laboratori regionali sul territorio lombardo

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e s.m.i. il quale, in particolare, stabilisce che le Regioni determinino gli standards di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione;
- il d.p.r. del 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;

Richiamati tutti gli Accordi tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di Medicina di Laboratorio;

Richiamati:

- la d.g.r. n. VI/38133 del 06 agosto 1998 «Attuazione dell'articolo 12, comma 3 e 4, della l.r. 11 luglio 1997 n. 31 - Definizione di requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie»;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 11669 del 16 aprile 2015 «Riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale»;
- la d.g.r. n. XII/6677 del 18 luglio 2022 «Revisione delle procedure di accreditamento delle Strutture Sanitarie»;
- la d.g.r. n. XI/7044 del 26 settembre 2022 «Determinazioni in merito all'organizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio e relativo aggiornamento dei requisiti specifici autorizzativi e di accreditamento»;
- il decreto DG Welfare n. 2197 del 16 febbraio 2023 «...»;
- la d.g.r. n. XII/2227 del 23 aprile 2024 «Approvazione dei tempi e delle modalità del percorso di armonizzazione del referto di medicina di laboratorio, ai sensi della d.g.r. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024» (c.d. Regole 2024)»;
- la d.g.r. n. XII/2444 del 3 giugno 2024 «...»;
- il decreto DG Welfare n. 4785/2025 del 4 aprile 2025 «...»;
- il decreto della DG Welfare n. 7043 del 20 maggio 2025 «Attuazione delle d.g.r. n. XII/2444 del 3 giugno 2024, n. XII/3414 del 18 novembre 2024 e n. XII/3720 del 30 dicembre 2024: indicazioni in ordine all'iter procedurale di riclassificazione dei Laboratori Clinici della Medicina di Laboratorio Decentrata»;

Richiamata in particolare la d.g.r. XII/3720 del 30 dicembre 2024, recante «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025», come aggiornata dalla d.g.r. n. XII/4264/2025 e, in ultimo, dalla d.g.r. n. XII/4389/2025, nella seguente parte:

CAPITOLO 4 - POLO OSPEDALIERO, sottoparagrafo 4.4.2. «Centri/punti prelievo»:

«In attuazione di quanto previsto dal d.m. Salute 77/2022, con il completamento dei servizi previsti nelle Case di Comunità che vedono al loro interno la presenza dei Punti Prelievo, si ritiene, a partire dal mese di giugno 2025, di bloccare temporaneamente le aperture di Punti Prelievo accreditati afferenti a laboratori regionali su tutto il territorio Lombardo. Si conferma il blocco temporaneo di apertura di nuovi Punti Prelievo nel territorio della regione Lombardia da parte di Laboratori Clinici con sede extra regionale, fino alla definizione delle modalità di verifica dei requisiti autorizzativi e conseguente aggiornamento del Sistema di Gestione delle Autorizzazioni/Accreditamenti delle Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie (SIGAUSS)»;

Preso atto che:

- con la d.g.r. n. XII/5766 del 23 febbraio 2026 e la d.g.r. n. XII/5854 del 16 marzo 2026 la Giunta regionale ha già provveduto a sbloccare e disciplinare le procedure autorizzative e di accreditamento per i Centri/Punti Prelievo afferenti a Laboratori con sede extra-regione, definendone i requisiti

tecniche, la gestione tramite sistema SIGAUSS e gli standard di referenziazione;

- permangono ad oggi gli effetti del blocco temporaneo per i soli Centri/Punti Prelievo afferenti a Laboratori con sede nel territorio regionale (Lombardia);

Ritenuto pertanto necessario:

- armonizzare il quadro regolatorio regionale, consentendo la ripresa delle istanze anche per i soggetti operanti in Lombardia;
- superare definitivamente il regime vincolistico di cui alla d.g.r. XII/4389/2025, alla luce del completamento della rete delle Case di Comunità e del consolidamento dei sistemi di verifica dell'appropriatezza diagnostica;

Vista la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che, a seguito dell'emanazione della d.g.r. n. XII/5766 del 23 febbraio 2026 e della d.g.r. n. XII/5854 del 16 marzo 2026, le procedure di autorizzazione e accreditamento per i Centri/Punti prelievo afferenti a laboratori extra-regione risultano già riattivate secondo le modalità tecniche ivi previste;

2. di aggiornare la d.g.r. n. XII/4389/2025, riattivando le aperture dei Centri/punti prelievo accreditati afferenti a laboratori regionali sul territorio Lombardo, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Riccardo Perini

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 18 maggio 2026

D.g.r. 11 maggio 2026 - n. XII/6152
Approvazione dello schema dell'atto integrativo dell'accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani di cui al d.m. 269/2020, ricadenti nel territorio della Regione Lombardia e modifica e integrazione alla d.g.r. XII/5605 del 30 dicembre 2025 recante il prospetto di raccordo per le attività di ARIA s.p.a. 2026 - 2028 relative alla DG Ambiente e Clima

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Visto il comma 1-bis dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Dato atto che il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato incrementato ai fini del finanziamento, tra l'altro, «di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 14 gennaio 2021 al n. 240, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

Tenuto conto che il valore del Programma definito con il suddetto provvedimento ministeriale ammonta a complessivi € 105.589.294,00 ed è finanziato con le risorse appostate sul capitolo di bilancio ministeriale 7515 PG 02 per gli anni dal 2019 al 2024;

Considerato che l'articolo 4 del Decreto ministeriale sopra citato, ha previsto che: «Le risorse di cui alla tabella contenuta nell'allegato sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l'individuazione del sito orfano/dei siti orfani, dell'area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono essere comunicati da ciascuna Regione e Provincia autonomia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e formare oggetto di uno o più accordi, nell'ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese»;

Considerato che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente Accordo si configura come in-

tervento in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i della contaminazione;

Tenuto conto che il decreto ministeriale predetto ha assegnato alla Regione Lombardia risorse per complessivi € 9.613.905,22 come indicato nella tabella allegata al medesimo provvedimento;

Visto il decreto direttoriale n. 156 del 13 settembre 2021 con cui il Ministero della Transizione ecologica ha impegnato la somma di € 9.613.905,22 a favore della Regione Lombardia;

Visto il decreto n. 16 del 2 marzo 2022 concernente l'approvazione dell'Accordo «Per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia», sottoscritto in data 1° marzo 2022 tra il Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Lombardia e registrato dalla Corte dei Conti in data 24 marzo 2022 al n. 551;

Considerato che la Regione Lombardia:

- è individuata quale soggetto beneficiario;
- è individuata quale Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo ed è, pertanto, incaricata del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione degli interventi ivi disciplinati;

Vista la nota prot. 41554 del 2 aprile 2025, con la quale la Regione Lombardia, nel trasmettere la relazione di monitoraggio prevista dall'articolo 6 del citato Accordo, ha comunicato, in ragione dell'approvazione dei progetti operativi di bonifica degli interventi oggetto dell'Accordo, la necessità di aggiornare i relativi quadri economici, procedendo sia alla rimodulazione delle risorse che alla copertura degli ulteriori costi con risorse regionali;

Vista la nota prot. 105485/MASE del 3 giugno 2025, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha informato la Regione Lombardia che, al fine di dare evidenza della variazione del quadro economico, è necessario procedere alla sottoscrizione di un atto integrativo all'Accordo, invitando contestualmente la Regione a trasmettere le schede intervento aggiornate e a fornire chiarimenti in merito alla modifica di alcune informazioni relative agli interventi;

Vista la nota prot. 163713 del 22 ottobre 2025, con la quale la Regione Lombardia ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha trasmesso l'aggiornamento delle schede intervento;

Vista la nota prot. 26050 del 27 febbraio 2026, con la quale la Regione Lombardia, facendo seguito alle interlocuzioni per le vie brevi, ha trasmesso le schede intervento aggiornate definitive, con le quali si dà atto dell'aumento del quadro economico dell'intervento denominato «Azienda Agricola Gimondi - Area Ca' del Lambro» a complessivi € 9.813.905,22, di cui € 8.748.905,22 a valere su risorse ministeriali e € 1.065.000,00 a valere su risorse regionali, nonché della riduzione del quadro economico dell'intervento denominato «Area Ex Roccolo Poloni - Martinengo» a complessivi € 900.000,00, di cui € 865.000,00 a valere su risorse ministeriali e € 35.000,00 a valere su risorse regionali;

Preso atto, inoltre, che l'importo complessivo degli interventi include i costi delle attività di monitoraggio decennale post-operam, i quali saranno coperti con risorse regionali, come indicato nelle schede intervento e come indicato nel prospetto seguente:

Cap. 15128 risorse ministeriali; Cap 10755 risorse regionali	Sito di MEDIGLIA		Sito di MARTINENGO		
Importo lavori fino al collaudo compreso	7.213.905,00 già impegnate	Fondi ministeriali	865.000,00 già impegnate	Fondi ministeriali al netto dell'importo di 1.499.980,41,00 dato a Mediglia e di 19,59 mandato in economia	
	1.499.980,41 + 35.000,00	Fondi ministeriali provenienti dall'economia di Martinengo		35.000,00	Fondi regionali
	985.019,81	Fondi regionali			
Importo monitoraggio post operam	80.000,00	Fondi regionali	900.000,00		
Importo totale intervento	9.813.905,22				

Richiamati gli articoli 4, comma 4, e 10, comma 2, dell'Accordo, che consentono, rispettivamente, di riprogrammare le economie, conseguite nelle varie fasi procedurali dell'intervento, per attività di messa in sicurezza e/o bonifica di siti orfani sul territorio regionale e di modificare o integrare l'Accordo medesimo per concorde volontà delle Parti;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 53765 dell'11 marzo 2026, agli atti regionali con protocollo n.T1.30721 dell'11 marzo 2026 con la quale viene trasmesso lo schema dell'Atto integrativo all'Accordo per la sottoscrizione.

Vista la nota Prot.T1.2026.46331 del 20 aprile 2026 con cui la DG Ambiente e Clima ha chiesto la reiscrizione della somma pari a 1.499.980,41 euro, disponibile nell'avanzo vincolato 2025

relativo al capitolo di Bilancio 15128 «Contributi statali per interventi di Bonifica e ripristino ambientale dei Siti Orfani - Amministrazioni locali» alla competenza del Bilancio 2026;

Dato atto che le suddette risorse finanziarie ancora da impegnare pari ad € 2.635.000,22 trovano copertura per:

- € 1.499.980,41 sul capitolo di spesa 15128 «Contributi statali per interventi di Bonifica e ripristino ambientale dei Siti Orfani - Amministrazioni locali» del Bilancio di previsione 2026-2028, per l'esercizio 2026, a seguito di reiscrizione;
- € 35.000,00 sul capitolo di spesa 15128 «Contributi statali per interventi di Bonifica e ripristino ambientale dei Siti Orfani - Amministrazioni locali» del Bilancio di previsione 2026-2028, per l'esercizio 2026;

- € 1.100.019,81 sul capitolo di spesa 10755 «Fondo regionale per interventi di Bonifica ambientale» - Amministrazioni locali» del Bilancio di previsione 2026-2028, per l'esercizio 2026;

Vista la l.r. n. 30 del 27 dicembre 2006 che ha istituito il Sistema regionale, ha definito i soggetti che lo costituiscono e ha individuato lo strumento della convenzione per declinare le modalità del raccordo tra Regione ed ente del sistema;

Visto l'art. 48 dello Statuto Regionale «Enti del Sistema Regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione;

Richiamate la legge regionale n. 12 del 10 agosto 2018, la legge regionale n. 6 del 3 aprile 2019 «Disposizioni in merito alla fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda Regionale Centrale Acquisti s.p.a. (ARCA s.p.a.), Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Il s.p.a.) - Nuova determinazione della società inorporante: Azienda regionale per l'Innovazione e gli Acquisti s.p.a. (ARIA s.p.a.)» e la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23;

Considerato che lo Statuto di ARIA s.p.a. (art. 4.3) ha per oggetto sociale il compimento delle seguenti attività:

- a) svolge funzioni di Centrale di Committenza di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 e degli artt. 37 e 38 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a favore della Regione Lombardia, degli Enti del Sistema Regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio regionale (di seguito, «Enti»); può inoltre svolgere servizi di supporto a favore di amministrazioni aggiudicatrici con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici;
- b) svolge funzioni di Stazione Unica Appaltante, come previsto dall'art. 1, comma 3-bis, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33, dall'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal d.p.c.m. del 30 giugno 2011 e, in forza di quanto disposto dall'art. 23 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 12, anche in relazione all'acquisizione di forniture e servizi informatici e di connettività;
- c) svolge funzioni di Soggetto Aggregatore secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3-bis della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33, dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, come riconosciuto dalla delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015;
- d) svolge funzioni di coordinamento della pianificazione, programmazione, gestione e controllo degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi destinati agli enti di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 nonché agli enti di cui all'allegato A2, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 comma 6-bis1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 avvalendosi del Tavolo Tecnico degli Appalti di cui all'art. 1, comma 3-ter della legge regionale n. 33/2007 e d.g.r. Lombardia n. X/3440 del 24 aprile 2015;
- ... j) provvede, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli Enti di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, a:
 - i). stipulare convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in cui le imprese aggiudicatriche si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dagli Enti;
 - ii). aggiudicare e stipulare appalti di forniture, servizi e lavori destinati ad uno o più Enti;
 - iii). aggiudicare e stipulare accordi quadro ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 50/2016, destinati agli Enti»

Visto l'art. 78 bis della l.r. 34/1978 che dispone:

«1. Gli enti dipendenti e le società totalmente partecipate di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006, insieme rispettivamente al bilancio di previsione e al budget preventivo, entro la data per gli stessi stabilita, trasmettono alla Giunta regionale il programma delle attività.

2. Il programma delle attività specifica le attività da svolgere nel corso del bilancio pluriennale, comprendendo anche quelle realizzate con risorse diverse dai trasferimenti regionali.

3. Il programma delle attività è approvato dalla Giunta regionale unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale.

L'avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi di attività e dei relativi prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle società in house costituisce autorizzazione all'avvio delle relative attività.

... 5. I trasferimenti regionali agli enti dipendenti e alle società in house, connessi allo svolgimento delle attività previste nel programma delle attività, sono autorizzati con l'approvazione di specifici prospetti di raccordo approvati con il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale. I relativi impegni di spesa sono assunti entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'approvazione del bilancio di previsione regionale sulla base delle assegnazioni riportate nei rispettivi prospetti di raccordo.»

Richiamata la vigente Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia e la Società Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti s.p.a. (ARIA s.p.a.), approvata con d.g.r. n. XII/4740 del 22 luglio 2025 (inserita nella raccolta «Convenzioni e Contratti» RCC n. 13852 del 02 settembre 2025);

Vista la d.g.r. 5605 del 30 dicembre 2025 avente ad oggetto: Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2026 - Piano di studi e ricerche 2026-2028 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - prospetti per il consolidamento dei conti del Bilancio regionale e degli enti dipendenti - (Atto da trasmettere al Consiglio regionale);

Ritenuto, per quanto sopra esposto di aggiornare il «Prospetto di raccordo delle attività di ARIA s.p.a. per gli anni 2026-2028» della società ARIA s.p.a. come da prospetto allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante;

Considerato che l'aggiornamento al Prospetto di Raccordo 2026-2028 trova copertura sui capitoli di Bilancio citati;

Verificato che gli uffici competenti in materia di Gestione Finanziaria, Coordinamento e Finanza degli Enti SIREG sono stati preventivamente informati delle modifiche ed integrazioni al Prospetto di Raccordo 2026-2028 e non hanno sollevato osservazioni in quanto le attività sono coerenti con la mission della Società e con gli indirizzi regionali ad essa rivolti;

Dato atto che la società ARIA s.p.a. è stata preventivamente informata delle modifiche ed integrazioni al Prospetto di Raccordo 2026-2028 e che la stessa non ha sollevato osservazioni in quanto le attività sono coerenti con la mission della Società e con gli indirizzi regionali ad essa rivolti;

Ritenuto altresì, per quanto sopra indicato, di approvare l'allegato schema dell'Atto Integrativo all'«Accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia», di cui al d.m. 269/2020, che costituisce parte integrante del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo Strategico 5.3.2 «Sostenere il ripristino e la riqualificazione dei suoli degradati» del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'X legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema dell'Atto Integrativo all'«Accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia», parte integrante del presente Atto, di cui al d.m. 269/2020 (Allegato 1);

2. di dare atto che le risorse finanziarie ancora da impegnare pari ad € 2.635.000,22 trovano copertura per:

- € 1.499.980,41 sul capitolo di spesa 15128 «Contributi statali per interventi di Bonifica e ripristino ambientale dei Siti Orfani - Amministrazioni locali» del Bilancio di previsione 2026-2028, per l'esercizio 2026, a seguito di reiscrizione;
- € 35.000,00 sul capitolo di spesa 15128 «Contributi statali per interventi di Bonifica e ripristino ambientale dei Siti Orfani - Amministrazioni locali» del Bilancio di previsione 2026-2028, per l'esercizio 2026;
- € 1.100.019,81 sul capitolo di spesa 10755 «Fondo regionale per interventi di Bonifica ambientale» - Amministrazioni locali»

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 18 maggio 2026

del Bilancio di previsione 2026-2028, per l'esercizio 2026;

3. di approvare l'allegato «Prospetto di raccordo delle attività di ARIA s.p.a. per gli anni 2026-2028» (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che modifica ed integra il Prospetto approvato nella d.g.r. XII/5605 del 30 dicembre 2025;

4. di dare atto che alla sottoscrizione dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma provvederà il Direttore della Direzione Generale Ambiente e Clima;

5. di dare atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ad esclusione dell'Allegato 2.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

ALLEGATO 1



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Regione Lombardia

ATTO INTEGRATIVO

ALL'ACCORDO

***“Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione
Lombardia”***

- VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale all’articolo 2, comma 1, dispone che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»”;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l’articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il “Ministero della transizione ecologica” in “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’articolo 15;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;
- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTA la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e in particolare il titolo V della parte quarta;
- VISTO il comma 1-bis dell’articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che, al fine di accelerare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero, attraverso la stipula di apposte convenzioni;
- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 180;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore generale della Direzione economia circolare e bonifiche;

VISTO l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, come modificato dall'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, “di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati”;

CONSIDERATO che il citato l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020 (di seguito anche solo “Decreto Ministeriale”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, come modificato dal decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

TENUTO CONTO che il valore del Programma definito con il suddetto provvedimento ammonta a complessivi € 105.589.294,00 ed è finanziato con le risorse appostate sul capitolo di bilancio ministeriale 7515 PG 02 per gli anni dal 2019 al 2024;

VISTO in particolare l'articolo 4 del Decreto Ministeriale che ha definito i criteri di ripartizione delle

risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e determinato le quote spettanti a ciascuna amministrazione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 4 ha previsto che: “Le risorse di cui alla tabella contenuta nell’allegato sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l’individuazione del sito orfano/dei siti orfani, dell’area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono essere comunicati da ciascuna Regione e Provincia autonomia al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e formare oggetto di uno o più accordi, nell’ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese”;

TENUTO CONTO che il Decreto Ministeriale ha assegnato alla Regione Lombardia risorse per complessivi € 9.613.905,22 come indicato nella tabella allegata al medesimo provvedimento;

VISTO il decreto direttoriale n. 156 del 13 settembre 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica ha impegnato la somma di € 9.613.905,22 a favore della Regione Lombardia;

VISTO l’Accordo “Per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia” (di seguito anche solo “Accordo”), sottoscritto in data 1° marzo 2022 tra il Ministero della transizione ecologica e la Regione Lombardia, il cui valore è pari a complessivi € 9.613.905,22 a valere sulle risorse ministeriali impegnate con il predetto decreto direttoriale n. 156 del 13 settembre 2021;

VISTO il decreto direttoriale n. 16 del 2 marzo 2022 concernente l’approvazione dell’Accordo “Per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia”, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 marzo 2022 al n. 551;

VISTO il decreto direttoriale n. 197 del 28 settembre 2022 con cui il Ministero della transizione ecologica ha trasferito la somma di € 6.476.860,88 a favore della Regione Lombardia per le finalità indicate nel richiamato Accordo;

VISTA la nota prot. 41554 del 2 aprile 2025, acquisita al prot. 62945/MASE del 3 aprile 2025, con la quale la Regione Lombardia, nel trasmettere la relazione di monitoraggio prevista dall’articolo 6 del citato Accordo, ha comunicato, in ragione dell’approvazione dei progetti operativi di bonifica degli interventi oggetto dell’Accordo, la necessità di aggiornare i relativi quadri economici, procedendo sia alla rimodulazione delle risorse che alla copertura degli ulteriori costi con risorse regionali;

VISTA la nota prot. 105485/MASE del 3 giugno 2025, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha informato la Regione Lombardia che, al fine di dare evidenza della variazione del quadro economico, è necessario procedere alla sottoscrizione di un atto integrativo all’Accordo, invitando contestualmente la Regione a trasmettere le schede intervento aggiornate e a fornire chiarimenti in merito alla modifica di alcune informazioni relative agli interventi;

VISTA la nota prot. 163713 del 22 ottobre 2025, acquisita in pari data al prot. 195970/MASE, con la quale la Regione Lombardia ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha trasmesso l’aggiornamento delle schede intervento;

VISTA, infine, la nota prot. 26050 del 27 febbraio 2026, acquisita al prot. 45674/MASE del 2 marzo 2026, con la quale la Regione Lombardia, facendo seguito alle interlocuzioni per le vie brevi, ha trasmesso le schede intervento aggiornate definitive, con le quali si dà atto dell’aumento del

quadro economico dell'intervento denominato "Azienda Agricola Gimondi – Area Ca' del Lambro" a complessivi € 9.813.905,22, di cui € 8.748.905,22 a valere su risorse ministeriali e € 1.065.000,00 a valere su risorse regionali, nonché della riduzione del quadro economico dell'intervento denominato "Area Ex Roccolo Poloni – Martinengo" a complessivi € 900.000,00, di cui € 865.000,00 a valere su risorse ministeriali e € 35.000,00 a valere su risorse regionali;

TENUTO CONTO che, con la medesima nota, la Regione ha trasmesso, altresì, l'aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi oggetto dell'Accordo;

PRESO ATTO, inoltre, che l'importo complessivo degli interventi include i costi delle attività di monitoraggio decennale *post-operam*, i quali saranno coperti con risorse regionali, come indicato nelle schede intervento allegate al presente atto;

RICHIAMATI gli articoli 4, comma 4, e 10, comma 2, dell'Accordo, che consentono, rispettivamente, di riprogrammare le economie, conseguite nelle varie fasi procedurali dell'intervento, per attività di messa in sicurezza e/o bonifica di siti orfani sul territorio regionale e di modificare o integrare l'Accordo medesimo per concorde volontà delle Parti;

RITENUTO, pertanto, di dover aggiornare la ripartizione finanziaria degli interventi di cui al predetto Accordo, nonché le relative schede intervento riportate nell'Allegato tecnico al medesimo atto;

CONSIDERATO che il presente Atto integrativo all'Accordo è approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Regione Lombardia (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO

per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse e l'Allegato Tecnico formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo all'Accordo "Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia", sottoscritto in data 1° marzo 2022 tra il Ministero della transizione ecologica e la Regione Lombardia.

Articolo 2

(Il programma degli Interventi)

1. Gli Interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Atto, sono riportati nella successiva tabella 1, che sostituisce l'omologa tabella 1 di cui all'articolo 4 del

sucitato Accordo.

Tabella 1 –Interventi finanziati ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29/12/2020 “programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani” aventi come beneficiario la Regione Lombardia						
SITO ORFANO	DENOMINAZIONE INTERVENTI	CUP	FONDI EX DM 269/2020 (€)	FONDI REGIONALI (€)	COSTO INTERVENTO (€)	SOGGETTO ATTUATORE
Azienda Agricola Gimondi - Area Ca' del Lambro	Progettazione ed esecuzione dell'intervento di Bonifica dei suoli	G65F22000090001	8.748.885,41	1.065.019,81	9.813.905,22	Regione Lombardia per il tramite della soc. ARIA S.p.A.
Area ex-Roccolo Poloni - Martinengo	Progettazione e asportazione dei rifiuti qualificati come sorgente di contaminazione primaria e messa in sicurezza permanente del terreno contaminato e dei rifiuti non pericolosi	G25F22000100001	865.000,00	35.000,00	900.000,00	Regione Lombardia per il tramite della soc. ARIA S.p.A.
VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO	-	-	9.613.885,41	1.100.019,81	10.713.905,22	

2. Gli interventi di cui alla tabella 1 sono dettagliati nell'Allegato tecnico al presente atto, che sostituisce l'omologo Allegato tecnico all'Accordo.

Articolo 3

(Copertura finanziaria degli Interventi)

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli Interventi di cui all'articolo 2 ammontano a complessivi € 10.713.905,22, di cui:
 - a) € 9.613.885,41 a valere sulle risorse ministeriali di cui al Decreto Ministeriale, impegnate con decreto direttoriale n. 156 del 13 settembre 2021 e già disciplinate nell'Accordo;
 - b) € 1.100.019,81 a valere su risorse regionali.

Articolo 4

(Disposizioni generali e finali)

1. Per quanto non espressamente modificato dal presente atto, rimangono ferme le disposizioni previste dall'Accordo "Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia", sottoscritto in data 1° marzo 2022 tra il Ministero della transizione ecologica e la Regione Lombardia.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Direttore generale della Direzione economia circolare e bonifica

Luca Proietti

Regione Lombardia

Direttore generale della Direzione ambiente e clima

Roberto Laffi

Il presente Atto integrativo all'Accordo, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

_____ . _____

ALLEGATO TECNICO
Scheda sintetica degli Interventi previsti nell'Accordo

Sito orfano	Intervento	Stima area intervento/attività (mq)	Costo complessivo
Azienda Agricola Gimondi - Area Ca' del Lambro	Progettazione ed esecuzione dell'intervento di bonifica dei suoli.	47.000	€ 9.813.905,22
Area ex-Roccolo Poloni - Martinengo	Progettazione e asportazione dei rifiuti qualificati come sorgente di contaminazione primaria e messa in sicurezza permanente del terreno contaminato e dei rifiuti non pericolosi	13.100	€ 900.000,00
TOTALE			€ 10.713.905,22

Scheda Intervento n. 1

1	Denominazione sito orfano	AZIENDA AGRICOLA GIMONDI – AREA CA’ DEL LAMBRO	
2	Descrizione dei criteri di priorità del sito orfano secondo l'ordinamento regionale (art. 4, comma 2, DM 269/2020)	Priorità di intervento prevista nel P. R. B. (Piano Regionale delle Bonifiche), parte del P. R. G. R. (programma regionale di gestione dei rifiuti) approvato dal d. g. r. del 20 giugno 2014, n. 1990 in quanto il sito in oggetto rientrava nelle priorità di intervento individuate dalla Pianificazione Regionale 1995/2008.	
3	Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge		
4	Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale:	il responsabile dell'inquinamento non è individuabile	X
		il responsabile dell'inquinamento non provvede agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
		il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	X
5	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		
6	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		
7	Localizzazione dell'intervento/attività	Regione	LOMBARDIA
		Provincia	Milano
		Comune	Comuni di Mediglia e San Giuliano Milanese
		Località	Cà del Lambro
8	Tipologia di intervento/attività	Bonifica e Messa in sicurezza	

9	Descrizione sintetica dell'intervento/attività	<p>Il procedimento di bonifica è stato avviato nel 1991. La prima caratterizzazione dell'area è stata eseguita tra il 1991 e il 2003. Nel 2018 è stata eseguita una seconda caratterizzazione per lotti a seguito della quale il procedimento si è fermato. A seguito di sospensione del procedimento a causa dell'inadempienza del soggetto interessato, il Comune di Mediglia ha avviato il procedimento in sostituzione ex art. 250 del D.Lgs. 152/06. Al fine di aggiornare i dati ambientali e definire meglio il modello concettuale del sito sono state eseguite delle indagini di caratterizzazione integrative che hanno confermato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – superamenti nelle acque sotterranee dei limiti normativi per i parametri Manganese e PCB nel piezometro PZ4 e per i parametri 1,1-Dicloroetilene e Tetracloroetilene nel piezometro PZ6. La falda è superficiale con soggiacenza anche inferiore al metro (PZ3) e l'andamento della falda risulta essere orientato circa NE-SO nella porzione settentrionale e NO-SE nella porzione meridionale nei pressi della Cascina Ca' del Lambro, coerentemente con l'andamento del fiume Lambro; – superamenti nei suoli rispetto alle CSC di colonna A per metalli, IPA, PCB e idrocarburi e superamenti delle CSC di colonna B per i parametri Cadmio, Rame, Zinco, PCB, Idrocarburi C>12; – la presenza in 6 trincee su 8 di rifiuti classificabili come non pericolosi e in 2 trincee come pericolosi, in una causa della presenza di Amianto e nell'altra per la presenza di Fosfato di Zinco. Il quantitativo complessivo di rifiuti e terreni potenzialmente contaminati presenti ammonta indicativamente a 45.000-50.000 m3; – il coefficiente di permeabilità (K) per i quattro sondaggi geotecnici indica una permeabilità da bassa a media tipica dei terreni costituiti da sabbie molto fini e, nel caso del sondaggio Sg04, da sabbie e ghiaie. <p>L'intervento approvato prevede la messa in sicurezza permanente tramite un sistema multistrato di copertura e un monitoraggio di 10 anni per verificare la bontà dell'intervento eseguito.</p>
10	Soggetto beneficiario	Regione Lombardia
11	Soggetto attuatore dell'intervento	REGIONE LOMBARDIA per il tramite della Soc. ARIA S.p.A.
	Importo complessivo	€ 9.813.905,22
12	Risorse DM 269/2020	€ 8.748.905,22
	Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020): <i>Fondi regionali di cui 80.000,00 € previsti post collaudo per il monitoraggio a 10 anni</i>	€ 1.065.000,00

13 Cronoprogramma procedurale						
Attività	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progettazione	X	X				
Stipula contratto			X	X		
Esecuzione lavori				X	X	
Collaudo						X

Scheda Intervento n. 2

1	Denominazione sito orfano	EX DISCARICA ROCCOLO POLONI	
2	Descrizione dei criteri di priorità del sito orfano secondo l'ordinamento regionale (art. 4, comma 2, DM 269/2020)	Priorità di intervento prevista nel P. R. B. (Piano Regionale delle Bonifiche), parte del P. R. G. R. (programma regionale di gestione dei rifiuti) approvato dal d. g. r. del 20 giugno 2014, n. 1990 in quanto il sito in oggetto rientrava nelle priorità di intervento individuate dalla Pianificazione Regionale 1995/2008..	
3	Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge		
4	Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale:	il responsabile dell'inquinamento non è individuabile	X
		il responsabile dell'inquinamento non provvede agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
		il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	X
5	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		
6	Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		
7	Localizzazione dell'intervento/attività	Regione	LOMBARDIA
		Provincia	Bergamo
		Comune	Comune di Martinengo
		Località	Sponda fiume Serio
8	Tipologia di intervento/attività	Messa in sicurezza permanente	

9	Descrizione sintetica dell'intervento/attività	<p>L'area denominata Cascina Roccolo Poloni ricade in un ex ambito estrattivo, in parte di proprietà privata e in parte area demaniale (sponda del fiume Serio). Il sito è stato utilizzato quale discarica ante-norma/abusiva, per lo smaltimento di inerti da demolizione frammisti a terre e rocce da scavo, fanghi di depurazione (classificati come rifiuti non pericolosi) e rifiuti solidi urbani. L'area del corpo discarica ha una forma irregolare, allungata in direzione nord-sud e presenta una superficie complessiva pari a 13.100 mq. Le indagini hanno rilevato la presenza di rifiuti (fanghi industriali, RSU, inerti da demolizione frammisti a ghiaie e sabbie limose di riporto) che raggiungono profondità comprese tra 3 m e 4,5 metri dal piano campagna. Le analisi chimiche eseguite sui campioni di terreno naturale sottostante ai rifiuti, hanno rilevato concentrazioni superiori ai limiti di legge di metalli pesanti e idrocarburi pesanti.</p> <p>Il sito è stato incluso nell'elenco degli interventi con priorità a medio termine di cui alla D.G.R. della Regione Lombardia del 17 Febbraio 2004, n. VII/958 "Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e successivamente compreso nel Programma regionale di bonifica approvato con d.g.r. 1990/2014.</p> <p>Regione ha finanziato nel 2016 le indagini di caratterizzazione del sito, realizzate nel 2017.</p> <p>L'intervento proposto, pari a euro € 900.000,00 prevede la messa in sicurezza permanente mediante copertura semipermeabile dell'area principale del corpo discarica e dell'area a nord della strada campestre.</p>	
10	Soggetto beneficiario	Regione Lombardia	
11	Soggetto attuatore dell'intervento	REGIONE LOMBARDIA per il tramite della Soc. ARIA S.p.A.	
12	Importo complessivo	€ 900.000,00	
		Risorse DM 269/2020	€ 865.000,00
		Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020): <i>Fondi regionali (monitoraggio post operam dal 2° al 10° anno)</i>	€ 35.000,00

13	Cronoprogramma procedurale				
Attività	2023	2024	2025	2026	2027
Progettazione	X	X			
Stipula contratto			X	X	
Esecuzione lavori				X	X
Collaudo MISP					X
Monitoraggio a 10 anni					X

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 18 maggio 2026

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 11 maggio 2026 - n. 6099
Decreto di concessione delle agevolazioni previste dalla misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale» - in attuazione della d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - ID bando RLO12023031703 - CUP E42E22001190009 - 50° Provvedimento

LA DIRIGENTE DELL'U.O. «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE»

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 105 dell'8 maggio 2025;

Richiamati:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presenza d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024»;

Visti:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera b) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'Obiettivo Specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni;

Visti altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - l'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6; 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16;
- l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»), ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a sostenere lo sviluppo di talune regioni svantaggiate all'interno dell'Unione Europea (c.d. Aiuti di Stato a finalità regionale);
- la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- la Decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 (2021/N) con cui ha approvato la mappa delle zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE;
- la Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- la Decisione C (2023) 8654 final del 18 dicembre 2023 relativa al caso SA.109349 (2023/N) con cui la Commissione ha approvato la revisione intermedia della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 ritenendo, per la modifica inerente la

Lombardia, che Campione d'Italia soddisfa le condizioni di cui al punto 175, paragrafo 3), punto iii) degli Orientamenti e possa caratterizzarsi da un isolamento geografico analogo a quello di un'isola;

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» suddivisa in due aree: Area 1 «Sviluppo aziendale Lombardia», Area 2 «Sviluppo aziendale nelle aree destinate agli aiuti a finalità regionale», con una dotazione finanziaria di euro 115.000.000,00, a valere sulla dotazione iniziale del «Fondo investimenti imprese», comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 69 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiungono euro 990.000,00 relativi alla quota IVA;
 - individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo Investimenti imprese» e della misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale»;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'Avviso della misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» in attuazione della d.g.r. 7595/2022;
- il decreto 30 giugno 2023, n. 9842 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- il decreto 29 dicembre 2023, n. 20900 di sospensione degli sportelli per la presentazione delle domande sulle Misure Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale e Linea Green previste dalla d.g.r. 7595 del 15 dicembre 2022 - PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 15 gennaio 2024, n. XII/1752 con cui è stato disposto di integrare con il Comune di Campione d'Italia l'elenco dei comuni della Lombardia, di cui all'Allegato 1 della d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6225, che rientrano nelle zone 107.3.c in cui possono essere concessi gli Aiuti a finalità regionale o altri aiuti settoriali oggetto di maggiorazioni di intensità di aiuto;
- il decreto 1 febbraio 2024, n. 1928 «Misure «Investimenti - Linea Green» e Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» approvate con i decreti 29 marzo 2023, n. 4640 e 4648 - Disposizioni conseguenti all'adozione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis»;
- il decreto 2 febbraio 2024 n. 1990 di riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sugli avvisi della misura «Investimenti - Linea sviluppo Aziendale» e «Investimenti - Linea Green» con cui sono stati anche aggiornati i testi di entrambe le misure;
- il decreto 15 novembre 2024, n. 17369 con cui è stata modificata la suddivisione della dotazione finanziaria complessiva indicata all'art. A.5 del bando «Investimenti - Linea Sviluppo aziendale», pari a euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione, in coerenza con l'andamento dell'entità delle agevolazioni richieste, come di seguito indicato:
 - euro 64.200.000,00 per il Fondo di garanzia;
 - euro 50.800.000,00 per i contributi in conto capitale a fondo perduto;
- la d.g.r. 17 febbraio 2025, n. XII/3928 con cui:
 - sono state ridotte le commissioni di gestione previste dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 da euro 4.500.000,00 a euro 1.500.000,00, ferma restando la dotazione complessiva della misura di euro 115.000.000,00, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in euro 64.200.000,00 per il Fondo di garanzia ed euro 50.800.000,00 per la quota di contributo a fondo perduto;
 - è stata destinata alle agevolazioni a favore delle imprese la quota di euro 3.000.000,00 risultante dalla riduzione di cui sopra;
- la d.g.r. 24 febbraio 2025, n. XII/3959 con cui si è precisato che, al fine di non incorrere nel divieto del doppio finanziamento, per le agevolazioni a valere, tra le altre, sulla misura Investi-

menti - Linea Sviluppo aziendale, vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

- la d.g.r. 16 giugno 2025, n. XII/4568 con cui:
 - è stata incrementata la dotazione del «Fondo investimenti imprese» per un importo pari a 25.132.754,44 euro, comprensivi delle commissioni di gestione del fondo, destinandolo alla «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale»;
 - si è dato atto che l'incremento dei costi di gestione, pari complessivamente a 228.598,00 euro, oltre IVA, trova copertura per 95.843,56 euro a valere sulle risorse già stanziata con la d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 e ss.mm.ii. e non ancora impegnate, e per 132.754,44 euro a valere sull'incremento di dotazione di cui alla deliberazione medesima;
 - si è dato atto che la dotazione complessiva della misura, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, è pari a 140.132.754,44 euro suddivisa in 78.194.076,98 euro per il Fondo di garanzia e 61.938.677,46 euro per la quota di contributo a fondo perduto;

Richiamati:

- la Convenzione Quadro tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio convenzioni e contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;
 - il decreto 29 maggio 2023, n. 7972 con il quale è stato approvato lo schema di «Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3», sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 5 giugno 2023;
 - il decreto 29 ottobre 2025, n. 15341, con cui si è provveduto ad approvare lo schema di «Atto aggiuntivo dell'Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.3», sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 10 novembre 2025;
- Visti, con riferimento alla dotazione della misura «Investimenti - Linea sviluppo aziendale», al netto dei costi di gestione:
- il decreto 14 luglio 2023, n. 10799 con cui si è provveduto ad impegnare a favore di Finlombarda la somma di euro 103.639.911,00 quale quota parte della dotazione dello strumento finanziario combinato pari a euro 110.500.000,00 demandando a successivo provvedimento a seguito dell'approvazione della legge di assestamento al bilancio di previsione 2023-2024 l'integrazione dell'impegno per euro 6.860.089,00 e a liquidare euro 33.150.000,00 pari al 30% della dotazione approvata con la d.g.r. n. 7595/2022 di euro 110.500.000,00;
 - il decreto 26 settembre 2023, n. 14335 che ha integrato, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale 2023-2025, gli impegni assunti con il decreto 10799/2023 per la quota residua di euro 6.860.089,00, a copertura di tutta la dotazione dello strumento finanziario combinato;
 - la nota di liquidazione n. 3558 del 23 maggio 2024 con cui sono state liquidate a Finlombarda s.p.a., in considerazione dell'andamento della misura, risorse per un importo di euro 18.489.911,00 a valere sullo strumento finanziario combinato;
 - la nota di liquidazione n. 5774 del 6 settembre 2024 con cui sono state liquidate a Finlombarda s.p.a., risorse per un importo di euro 28.360.089,00 a valere sullo strumento finanziario combinato;
 - il decreto 25 febbraio 2025 n. 2457 di impegno di spesa di euro 3.000.000,00 e di liquidazione di euro 33.500.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. in ottemperanza a quanto previsto dalla citata d.g.r. 17 febbraio 2025 n. XII/3928 con la quale è stata disposta la riduzione delle commissioni di gestione a favore di Finlombarda s.p.a. per destinare la somma di euro 3.000.000,00 allo strumento finanziario combinato a favore delle imprese;
 - il decreto 23 luglio 2025, n. 10521 di impegno di spesa di euro 25.000.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. in ottemperanza a quanto previsto dalla citata d.g.r. 16 giugno 2025, n. XII/4568 con la quale è stata incrementata la dotazione del «Fondo investimenti imprese» per un importo pari a 25.132.754,44 euro, comprensivi delle commissioni di gestione del fondo, destinandolo alla «Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale»;

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 18 maggio 2026

Dato atto che la già citata d.g.r. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 ha:

- stabilito che sulla misura «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale» l’agevolazione è concessa:
 - per le PMI ubicate in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale è attuata in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea l. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell’alveo dell’articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli da 1 a 12;
 - per le MidCap con sede operativa in Lombardia in aree diverse da quelle destinatarie degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del Regolamento de minimis;
 - per le PMI o MidCap ubicate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) «Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027)», ai sensi dell’articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) paragrafi 1, 2, 3, 4 lettera a), 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 primo periodo e 16 del Regolamento GBER;
- demandato a successivo provvedimento l’adeguamento dell’inquadramento aiuti a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento GBER e del nuovo regolamento de minimis:
 - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta regionale e successiva comunicazione in SANI2;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del dirigente competente e successiva comunicazione in SANI2;

Richiamata la d.g.r. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che, a seguito dell’approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», ha adeguato, tra le altre, le misure «Investimenti – Linea Green» e «Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale», già inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in particolare aumentando i massimali concedibili fino a euro 300.000,00 nell’arco di tre anni dalla concessione;

Dato atto che a seconda del regime di aiuto scelto dall’impresa:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all’art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - l’avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall’art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridica-

mente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

- per le domande presentate a valere sull’Area 2 in applicazione del comma 14 dell’art. 14. del GBER «Il beneficiario dell’aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico»;
- l’impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - attestati il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»:
 - le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 3);
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;
 - ai sensi dell’articolo 14 del decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, al Soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell’Agevolazione sino al concorrere dell’intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l’aiuto sotto forma di Contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento;
 - l’impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 2831/2023 art. 4 comma 6);
 - attestati il rispetto del divieto di cumulo con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE;

Atteso che a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia sono state trasmesse alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l’apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, e che l’aiuto è stato registrato con SA.106826, aggiornato con SA.119328 a seguito dell’incremento della dotazione della misura di cui alla citata d.g.r. XII/4568/2025, da parte della Commissione Europea;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato «Misura Investimenti – Linea Sviluppo aziendale» è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia, combinato con una sovvenzione nell’ambito del medesimo investimento;

Dato atto che l'Avviso all'art. C.2 «Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse» prevede che l'agevolazione sia concessa mediante una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica;

Dato atto che:

- l'istruttoria è svolta da Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, secondo le modalità indicate agli artt. B.3 «Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità», C.3.a «Modalità e tempi del procedimento», C.3.b. «Verifica di ammissibilità delle domande» e C.3.c «Valutazione delle domande» dell'Avviso di cui al decreto 4640/2023 e s.m.i. e nell'Accordo di Finanziamento;
- al termine della valutazione delle domande il soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. C.3.e, salvo eventuali approfondimenti istruttori, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione;

Viste le domande di partecipazione presentate a valere sulla Misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» di cui al decreto 4640/2023 e s.m.i., dalle imprese indicate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria formale e dell'istruttoria tecnica delle domande presentate dalle imprese di cui sopra, svolte dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. e trasmesse attraverso la piattaforma Bandi e Servizi;

Dato atto che la verifica in tema di regolarità contributiva ha dato esito regolare per le imprese indicate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risulta dai Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) presenti nella piattaforma Bandi e Servizi;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e ss.mm.ii. e in particolare:

- l'articolo 83, comma 3, lettera e), che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;
- l'articolo 91 e 92 che prevedono che, per i progetti con un valore dell'agevolazione superiore ai 150.000,00 euro deve essere acquisita l'informazione antimafia (art. 84.3) e decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta il soggetto concedente può procedere, anche in assenza dell'informazione antimafia, alla concessione dell'agevolazione sotto condizione risolutiva;

Dato atto che, in fase di adesione, tutte le imprese richiedenti, a prescindere dal valore dell'agevolazione, hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, nella domanda di agevolazione di essere in regola con la normativa antimafia vigente di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ssmmii;

Visto il decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e in particolare gli art. 8 e 9 che prevedono che il soggetto concedente è tenuto alla registrazione del regime di aiuto e dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

Dato atto che, ai sensi degli stessi art. 8 e 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli uffici regionali competenti:

- hanno registrato la Misura Attuativa con CAR 26488 e ID Bando 89854;
- hanno assolto agli obblighi di registrazione dell'aiuto utilizzando il Registro Nazionale Aiuti, come da codice COR riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e verificato che l'aiuto non superi la soglia massima di cui all'art. 3.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Visto l'Allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 50° Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'elenco delle imprese per le quali il soggetto

gestore ha svolto con esito positivo le istruttorie formali e tecniche e calcolato l'importo dell'ESL corrispondente all'agevolazione concessa;

Ritenuto di:

- approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 50° Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del contributo in conto capitale a fondo perduto, dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della garanzia a favore delle imprese ivi indicate e i relativi COR, a valere sulla dotazione del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17 destinata alla Misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 e ss.mm.ii;
- concedere le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese ivi indicate, per le quali le agevolazioni risultano tutte inferiori a euro 150.000,00;

Viste:

- la d.g.r. 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG UR»;
- la d.g.r. 20 maggio 2024, n. XII/2340 che ha approvato il VII Provvedimento organizzativo del 2024 modificando la denominazione della U.O. in «Programmazione Comunitaria e Commercio» e confermando la responsabilità per le misure di competenza della Direzione generale Sviluppo economico del PR FESR 2021-2027 al dirigente di tale Unità Organizzativa;

Richiamato il decreto 2 febbraio 2026, n. 1193 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per le misure di competenza della Direzione generale Sviluppo economico ha delegato al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI - Misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale» del PR FESR 2021-2027 per le attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiatesr2021-2027>);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che:

- contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- il presente provvedimento è assunto entro i termini procedurali previsti dall'art. C.3.a, comma 2 dell'Avviso;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il CUP della misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale» Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» - PR FESR 2021-2027 è: E42E22001190009;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale» e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di approvare l'allegato A «Elenco agevolazioni concesse - 50° Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con indicazione del contributo in conto capitale a fondo perduto e dell'agevolazione in ESL corrispondente al rilascio della garanzia a favore delle imprese ivi indicate, a va-

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 18 maggio 2026

lere sulla dotazione del «Fondo investimenti imprese» istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17 come stabilito dalla d.g.r. 15 dicembre 2022, n. 7595 e ss.mm.ii per la Misura «Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale».

2. Di concedere le agevolazioni indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle imprese ivi indicate, per le quali le agevolazioni risultano tutte inferiori a euro 150.000,00.

3. Di considerare il beneficio accettato dai soggetti beneficiari della misura elencati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la sottoscrizione del contratto di Finanziamento.

4. Di dare atto che, come precisato dalla d.g.r. 24 febbraio 2025, n. XII/3959, al fine di non incorrere nel divieto del doppio finanziamento, per le agevolazioni a valere, tra le altre, sulla misura Investimenti - Linea Sviluppo aziendale, vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruito o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.

5. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla programmazione europea (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>).

7. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a., ai soggetti beneficiari e ai soggetti finanziatori, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, per gli adempimenti di competenza.

La dirigente
Maria Carla Ambrosini

— • —

Misura Investimenti - Linea Sviluppo Aziendale																
Allegato A "Elenco agevolazioni concesse" - 50° Provvedimento																
ID progetto	Denominazione	CF/P.IVA	Comune Sede Operativa	Provincia Sede Operativa	Totale Investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Aiuto concesso			Altre risorse del Beneficiario Euro	Antimafia		COR
										Aiuto in ESL corrispondente al rilascio Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale Aiuto Euro		Prot. richiesta	Data nulla osta	
7302751	T.G.M. DI GHEZA MARIO	00210270989	Berzo Inferiore	BS	345.000,00	293.250,00	205.275,00	65.981,25	De minimis	11.337,42	51.750,00	63.087,42	0,00			26005658
7371324	SOSIO ILARIO S.R.L.	01045560149	Valdidentro	SO	419.284,40	356.391,74	249.474,22	80.188,14	De minimis	18.441,19	62.892,66	81.333,85	0,00			26005717
7361715	DAMABIANCA S.R.L.	00773680145	Tirano	SO	119.000,00	83.300,00	58.310,00	18.742,50	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER) - Zone criterio 1	4.310,29	30.940,00	35.250,29	4.760,00			26008054
7419490	FARMACIA ROVATO SRL	03958500989	Rovato	BS	170.868,45	145.238,18	101.666,73	32.678,59	De minimis	7.515,23	25.630,27	33.145,50	0,00			26005813
					1.054.152,85	878.179,92	614.725,95	197.590,48		41.604,13	171.212,93	212.817,06				